

<p align="center"><b>Regolamento interno del Consiglio regionale</b></p> <p align="center">(Deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 27 maggio 2005 e ss.mm.ii.)</p>	<p align="center"><b>Proposta di provvedimento amministrativo n. 90/10<sup>^</sup> di iniziativa dei consiglieri regionali Romeo, Greco, Arruzzolo, Cannizzaro, Nucera e Nicolò recante:</b></p> <p align="center"><i>"Modifiche ed integrazioni al Regolamento interno del Consiglio regionale".</i></p>
<p align="center">(...)</p> <p align="center">Articolo 16</p> <p align="center"><i>Giunta per il regolamento.</i></p> <p>1. Il Presidente nella prima seduta successiva a quella della sua elezione, comunica al Consiglio i nomi dei Consiglieri regionali, designati, uno da ciascun Gruppo, per costituire la Giunta per il regolamento del Consiglio.</p> <p>2. La Giunta è presieduta dallo stesso Presidente del Consiglio.</p> <p>3. La Giunta per il regolamento del Consiglio esprime il proprio parere sulle questioni relative alla interpretazione del regolamento che siano ad essa deferite dal Presidente del Consiglio.</p> <p>4. La competenza per l'esame delle proposte di modifica ed integrazione del regolamento interno è attribuita alla quinta commissione permanente "Riforme e decentramento".</p>	<p align="center">(...)</p> <p align="center">Articolo 16</p> <p align="center"><i>Giunta per il regolamento.</i></p> <p>1. <i>Identico.</i></p> <p>2. <i>Identico.</i></p> <p>3. <i>Identico.</i></p> <p>4. <i>Abrogato.</i></p>
<p align="center">(...)</p> <p align="center">Capo VI</p> <p align="center">Delle Commissioni</p> <p align="center">Articolo 27</p> <p align="center"><i>Costituzione delle Commissioni Permanenti</i></p> <p>1. Entro dieci giorni dalla prima seduta del Consiglio, ciascun gruppo consiliare procede alla designazione dei propri rappresentanti nelle Commissioni permanenti.</p> <p>2. Il Presidente del Consiglio assegna i Consiglieri alle Commissioni sulla base delle designazioni effettuate e nel rispetto delle proporzioni recate al comma 1 dell'articolo 29.</p> <p>3. Non possono far parte delle Commissioni permanenti il Presidente del Consiglio, il Presidente della Giunta e gli Assessori in carica.</p> <p>4. Il Presidente della Giunta e gli Assessori hanno diritto e, ove richiesto, l'obbligo di</p>	<p align="center">(...)</p>

partecipare ai lavori delle Commissioni, con diritto di parola e di proposta, senza diritto di voto.

5. Ciascun Consigliere regionale può partecipare, con diritto di parola e di proposta e senza diritto di voto, ai lavori delle Commissioni permanenti.

#### Articolo 28

##### *Competenza delle Commissioni permanenti*

1. Sono istituite le seguenti Commissioni permanenti:

- a) Prima Commissione - Affari istituzionali e affari generali, riforme e decentramento;
- b) Seconda Commissione - Bilancio, Programmazione economica e attività produttive, affari dell'Unione europea e relazioni con l'estero;
- c) Terza Commissione - Attività sociali, sanitarie, culturali, formative
- d) Quarta Commissione - Assetto e utilizzazione del territorio - Protezione dell'ambiente.

#### Articolo 28

##### *Competenza delle Commissioni permanenti*

1. *Identico:*

- a) Prima Commissione - Affari istituzionali, ~~e affari generali, riforme e decentramento~~ **e normativa elettorale;**
- b) Seconda Commissione - Bilancio, **programmazione** economica e attività produttive, affari dell'Unione europea e relazioni con l'estero;
- c) Terza Commissione - **Sanità**, Attività sociali, ~~sanitarie~~, culturali, formative;
- d) Quarta Commissione - Assetto e utilizzazione del territorio **e protezione** dell'ambiente;
- e) **Quinta Commissione - Riforme.**

#### Articolo 28 bis

##### *Funzioni Commissione Riforme*

1. **La Commissione permanente Riforme ha il compito di:**

- a) **esaminare le proposte di legge di revisione dello Statuto regionale e le proposte di modifica al Regolamento interno del Consiglio regionale;**
- b) **esaminare ogni altro provvedimento inerente al processo di riordino degli enti pubblici regionali nonché al riordino del conferimento di funzioni e competenze tra Regione e gli Enti locali;**
- c) **armonizzare la legislazione regionale con quella nazionale, elaborando proposte di revisione organica dello Statuto, del Regolamento interno e delle materie di cui alla lettera b).**

#### Art. 28 ter

##### *Unità organizzativa specializzata riforme*

1. **E' istituita presso il Consiglio regionale l'Unità organizzativa specializzata riforme.**

- 2. L'Unità organizzativa specializzata svolge attività di studio al fine di supportare la Commissione Riforme nell'espletamento delle sue funzioni.**
- 3. Il coordinatore dell'Unità organizzativa specializzata è nominato con decreto del Presidente del Consiglio regionale con funzioni di responsabilità politica ed organizzativa come previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 258 del 5 gennaio 2007.**
- 4. Con l'accettazione dell'incarico il coordinatore deve far pervenire al Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio una dichiarazione sottoscritta nella quale attesta, sotto la propria personale responsabilità, l'insussistenza delle cause di inconferibilità, ineleggibilità e di incompatibilità valide per i consiglieri regionali.**
- 5. L'incarico ha carattere fiduciario e può essere revocato in ogni momento, senza diritto ad indennizzo.**
- 6. L'incarico di cui al comma 3 è equiparato a quello previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3.**

#### Articolo 29

##### *Composizione delle Commissioni permanenti*

1. La composizione delle Commissioni permanenti deve garantire la presenza di tutti i gruppi consiliari, nel rispetto del criterio della proporzionalità fra maggioranza e minoranza, e, comunque, assicurando la rappresentanza di ciascuno gruppo in Commissione. Ove si renda necessario per il numero dei componenti del gruppo o per la sussistenza delle incompatibilità di cui all'articolo 27 comma 3, il gruppo può essere rappresentato con consiglieri appartenenti ad altro gruppo della stessa maggioranza o minoranza secondo il criterio dell'alternanza dei singoli gruppi.
2. Ogni Gruppo può sostituire i propri rappresentanti che facciano parte della Giunta in carica con altri appartenenti ad altra Commissione.
3. Ogni Gruppo può, per l'esame di un determinato oggetto, sostituire un commissario con altro di diversa

Commissione previo avviso scritto del Capogruppo al Presidente della Commissione.

4. Un Consigliere regionale che non possa intervenire ad una seduta della propria Commissione può essere sostituito, per l'intero corso della seduta, da un collega del suo stesso Gruppo "o della coalizione" appartenente ad altra Commissione. La sostituzione deve essere preceduta da una comunicazione scritta del Consigliere regionale interessato o, in mancanza, del Gruppo di appartenenza, diretta al Presidente della Commissione al quale deve pervenire all'inizio della seduta. Il Presidente ne dà notizia alla Commissione.

5. I Consiglieri regionali appartenenti allo stesso Gruppo possono chiedere alla Presidenza del Gruppo stesso di sostituirsi vicendevolmente nelle Commissioni di cui fanno parte. La Presidenza del Gruppo, se aderisce, ne informa il Presidente del Consiglio il quale comunica alla Presidenza delle rispettive Commissioni il mutamento avvenuto.

6. Ogni Consigliere regionale può intervenire, senza diritto al voto, a sedute di Commissioni diverse da quelle di cui fa parte.

7. Le Commissioni permanenti sono rinnovate con il rinnovo dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

(...)

(...)